

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORTUNATI, FARNETI Ariella, GRANATA, PERNA, PIOVANO,
ROMANO, SALATI e SCARPINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1964

Modificazioni e integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente il personale universitario non insegnante, per l'ammissione alle carriere di nuova istituzione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente il personale universitario non insegnante, e in particolare l'istituzione di nuovi ruoli ha segnato, nell'attività legislativa e nel quadro del riordinamento e dello sviluppo della consistenza organizzativa dell'Università, un momento di particolare rilievo. Venivano accolte, in tale legge, alcune delle esigenze funzionali più sentite, e venivano, indubbiamente, gettate premesse valide per ulteriori misure.

Senonchè dal novembre 1961 ad oggi la legge è di fatto, per gli aspetti più decisivi, inoperante, determinando una situazione paradossale, sia per un caso clamoroso di un comando legislativo inattuato, sia per lo stato di disagio, di dissidio e di tensione, che si è diffuso negli istituti universitari e nel personale universitario.

Sta di fatto, cioè, che la predetta legge prevedeva, nell'ultimo comma dell'articolo 2, un regolamento d'esecuzione, per la determinazione dei titoli di studio, per l'ammissione alle carriere. Il regolamento d'esecuzione è stato pubblicato solo nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1964, n. 170, a seguito di continui contrasti tra il Ministero della pubblica istruzione e gli organi di consu-

lenza e di controllo, circa la portata delle norme regolamentari. Ne è, pertanto, scaturita una soluzione di compromesso. D'altro canto, è avvenuto che il riferimento puro e semplice del primo comma dello stesso articolo alle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato ha determinato un contrasto assurdo, per quanto concerne i limiti di età, tra la situazione in atto per i tecnici esecutivi, e quella così prevista per le carriere di nuova istituzione, che richiedono un titolo di studio superiore.

Per i tecnici esecutivi, infatti (che, per essere ammessi nei rispettivi ruoli, debbono possedere un titolo di scuola media di primo grado) le norme vigenti fissano i limiti di età in anni 35, elevabili ad anni 40.

L'applicazione delle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato conduce alla fissazione dei limiti di età in anni 32.

Nel frattempo, sono stati, in attesa dei concorsi, conferiti incarichi, non tenendo conto di questi ultimi limiti di età. In ogni caso, il ritardo nell'emanazione del regolamento ha ulteriormente aggravato la situazione, al punto che oggi una notevole parte degli incaricati non potrebbe partecipare ai concorsi.

Si deve anche precisare che la Corte dei conti non intende registrare la proroga degli incarichi, scaduto il biennio del conferimento, perchè la legge richiamata prevede che i concorsi debbono essere espletati entro un biennio dal momento in cui il posto di ruolo è disponibile.

Sono sufficienti queste constatazioni per delineare la gravità di una situazione che, obiettivamente, può bloccare l'attività degli istituti universitari più impegnati nella ricerca e nella attività didattica, e che costituisce un danno materiale e morale per centinaia di giovani, che hanno resistito sino ad ora agli allettamenti dell'organizzazione economica privata, italiana e straniera.

Urge, pertanto, una soluzione, che valga a rompere indugi e incrostazioni, che appaiono anacronistici.

A questo scopo rispondono gli articoli 1, 2, 3 e 5 del disegno di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre all'approvazione del Senato.

In secondo luogo, è certo che gli istituti universitari incontrano notevoli difficoltà per potersi assicurare la collaborazione di tecnici laureati e di tecnici coadiutori qualificati e tali da garantire un efficiente funzionamento delle attrezzature scientifiche e didattiche, e l'espletamento sistematico di ricerche.

In attesa di una revisione generale della situazione, appare indispensabile prevedere la corresponsione di una indennità di laboratorio per i tecnici laureati e per i tecnici coadiutori.

Per i tecnici laureati l'indennità di laboratorio è prevista in lire 35.000 mensili lorde (ridotte a lire 20.000 per gli incaricati); per i tecnici coadiutori l'indennità stessa è prevista in lire 20.000 mensili lorde (ridotte a lire 12.000 per gli incaricati).

La corresponsione dell'indennità è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1966, sia per consentire la copertura nei normali capitoli del bilancio, sia per dare alla norma il significato e la portata di una prospettiva che valga a utilizzare negli istituti universitari le energie migliori e tecnicamente più qualificate.

La richiesta unanime, che viene da tutto il mondo universitario, ci autorizza a chiedere che il disegno di legge sia esaminato con urgenza.

Siamo certi che il Senato, nella sensibilità che ha già dimostrato in occasione dell'approvazione, in prima lettura, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, vorrà dare il suo valido contributo per consentire che tale legge trovi finalmente una rapida e organica attuazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui al precedente articolo 1, primo comma, si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico e lo sviluppo di carriera, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato. I limiti, però, di età sono fissati in anni 40 per l'ammissione alle carriere di cui alle tabelle A, B, C, D, F, G. Tali limiti sono elevabili, sulla base delle vigenti disposizioni, sino a un massimo di anni 45.

Per quanto concerne il personale della carriera tecnica esecutiva e quello della carriera ausiliaria delle Università restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, le quali si osservano anche, in quanto applicabili, per il personale delle carriere tecnica ed ausiliaria degli osservatori astronomici.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi è fatta, peraltro, salva l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella presente legge.

I titoli di studio, la composizione delle Commissioni giudicatrici, le prove d'esame per l'ammissione alle carriere di cui alle tabelle A, B, C, D, F, G sono deliberati, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà, cui si riferiscono i posti di ruolo, dal Senato accademico. I titoli di studio, la composizione delle Commissioni giudicatrici, le prove d'esame per l'ammissione alle carriere di cui alla tabella E sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

Art. 2.

Il periodo di due anni di cui al quarto comma dell'articolo 13 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è computato dal momento

in cui è giuridicamente possibile esperire il bando di concorso.

La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 13 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è prorogata sino all'espletamento del primo concorso ed è applicabile ai tecnici in servizio, siano essi di ruolo o non di ruolo.

Art. 3.

I limiti di età sono fissati in anni 40 per l'ammissione alle carriere di cui alle tabelle R, S, T e U della legge 3 novembre 1961, n. 1255. Tali limiti di età sono elevabili, sulla base delle vigenti disposizioni, sino a un massimo di anni 45.

I titoli di studio, la composizione delle Commissioni giudicatrici, le prove d'esame per l'ammissione alle carriere di cui alle tabelle R, S, T e U della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 è istituita una indennità di laboratorio, da corrispondere ai tecnici laureati e ai tecnici coadiutori di ruolo, rispettivamente nella misura di lire 35.000 e 20.000 mensili lorde.

La misura dell'indennità di laboratorio è ridotta, rispettivamente, a lire 20.000 e a lire 12.000 mensili lorde per i tecnici laureati e per i tecnici coadiutori incaricati.

Art. 5.

I limiti di età sono fissati in anni 40 per l'ammissione alle carriere scientifico-direttive delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti (ruolo degli archeologi; ruolo degli storici dell'arte; ruolo degli architetti; tabella G annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264). Tali limiti di età sono elevabili, sulla base delle vigenti disposizioni, sino ad un massimo di anni 45.